

Questa è la *versione editoriale* di:

Simone Ciambelli. «Ragonius Vincentius Celsus e i Menses di Portus. Un profilo senatorio, una disputa fra collegia e la figura del patronus collegiorum nel IV secolo a partire da CIL VI, 1759». In T. Gnoli (a cura di), *Aspetti di tarda Antichità, Storici, storia e documenti del IV secolo d.C.*, Patron Editore, pp. 257-277. ISBN 9788855534543. <https://www.patroneditore.com/volumi/9788855534543/aspetti-di-tarda-antichit>. In: **Studi di Storia 18.**

L'opera, pubblicata nella collana «Studi di Storia», è disponibile qui <https://www.patroneditore.com/collane/68/studi-di-storia>.

© Patron editore. Quest'opera è soggetta alla licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0), <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

This item was downloaded from IRIS Università di Bologna (<https://cris.unibo.it/>)

When citing, please refer to the published version.

ASPETTI DI TARDA ANTICHITÀ

Storici, storia e documenti del IV secolo d.C.

a cura di
TOMMASO GNOLI

PÀTRON EDITORE
BOLOGNA 2019

Copyright © 2019 by Pàtron editore - Quarto Inferiore - Bologna
ISBN 9788855534543

I diritti di traduzione e di adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi. È vietata la riproduzione parziale, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata.

Prima edizione, novembre 2019

Ristampa

5 4 3 2 1 0 2023 2022 2021 2020 2019

Questo volume è stato pubblicato con il contributo dell'Alma Mater Studiorum
Università degli studi di Bologna

PÀTRON Editore - Via Badini, 12
Quarto Inferiore, 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel. 051.767003

e-mail: info@patroneditore.com

<http://www.patroneditore.com>

Il catalogo generale è visibile nel sito web. Sono possibili ricerche per: autore, titolo, materia e collana. Per ogni volume è presente il sommario e per le novità la copertina dell'opera e una breve descrizione.

DTP: Ibidem Studio - ibidemstudio.it.

Stampa: GlobalPrint, Gorgonzola, Milano, per conto della Pàtron editore

INDICE

Introduzione – Storici e storia nel IV secolo.	pag. 7
STORICI	» 11
1. S. Ratti, <i>Antiquité tardive: naissance d’une histoire sans autorité</i>	» 13
2. T. Gnoli, Aureliano nel IV secolo	» 27
3. V. Neri, Narrazione ed <i>elogia</i> degli imperatori nelle <i>Res gestae</i> di Ammiano Marcellino: l’esempio di Costanzo e Giuliano	» 65
4. A. Pagliara, Panegirico e storia in Giuliano Cesare	» 77
5. M. Wallraff, Gelasio di Cesarea. Uno storico ecclesiastico del IV secolo	» 89
6. C. Salvaterra, Storia e destini individuali nell’opera astrologica di Firmico Materno	» 105
STORIA.	» 117
7. U. Roberto, <i>Romanis suis</i> : i tetrarchi, la <i>libertas</i> dei Romani e l’iscrizione dedicatoria delle Terme di Diocleziano.	» 119
8. B. Girotti, Su Ammiano, 19.9: proposte di rilettura	» 141
9. L. Mecella, Costanzo II e le rivolte degli Armeni	» 159
10. A. Marcone, Problemi di successione: la morte di Giuliano, la fine della dinastia costantiniana e la crisi dell’Impero nel IV secolo.	» 183
11. V. Gheller, Milano, 386: decostruzione di un conflitto dottrinale	» 195
12. F. Oppedisano, Senato e cariche pubbliche nelle <i>Res gestae</i> di Ammiano Marcellino	» 213
DOCUMENTI	» 227
13. M. Vitelli Casella, Dove onorare gli imperatori nel IV secolo? Il caso di <i>Flaminia et Picenum</i>	» 229
14. S. Ciambelli, <i>Ragonius Vincentius Celsus</i> e i <i>Mensores</i> di <i>Portus</i> . Un profilo senatorio, una disputa fra <i>collegia</i> e la figura del <i>patronus collegiorum</i> nel IV secolo a partire da <i>CIL VI, 1759</i>	» 257
15. P. Kritzinger, K. Zimmermann, Die Heeresversorgung des 4. Jahrhunderts im Spiegel von Historiographie und Sphragistik.	» 279
INDICE DEI NOMI	» 317

RAGONIUS VINCENTIUS CELSUS E I MENSORES DI PORTUS*

UN PROFILO SENATORIO, UNA DISPUTA
FRA COLLEGIA E LA FIGURA DEL *PATRONUS COLLEGIORUM*
NEL IV SECOLO A PARTIRE DA *CIL VI*, 1759

SIMONE CIAMBELLI

Il documento dal quale ho intenzione di partire per questa breve analisi è inciso su di una base di statua in marmo dalle dimensioni di 121 cm in altezza, 71 cm in larghezza e 66 cm in profondità. Essa è nota sin dal rinascimento, quando le prime testimonianze la ricordano *in insula Tiberina in aede S. Bartholomei* in reimpiego¹. Oggigiorno è conservata ai Musei Vaticani in Galleria Chiaramonti (inv. Nr. 2.151). Il basamento presenta tre lati iscritti: in fronte vi è l'iscrizione principale dove sono elencate le motivazioni che spinsero ad erigere la soprastante statua, sul lato sinistro vi è la datazione consolare (25 agosto 389 d.C.), mentre il lato opposto alla dedica, il quale, molto probabilmente, poggiava contro un muro, o comunque, non doveva essere reso visibile, presenta un'iscrizione funeraria di I sec. d.C.². Da ciò si evince che per il basamento si ricorse al riutilizzo di un blocco precedentemente iscritto. Riporto di seguito il testo inciso nel IV secolo:

Ragonio Vincentio Celso, v(iro) c(larissimo), | a primo aetatis introitu in actu | publico fideli exercitatione versato, | cuius primaevitas, officio sedis urbanae | advocacy exercito, fidem iuncxit (!) ingenio, | prudentiae miscuit libertatem, ita ut nemo de | eius industria, nisi ille contra quem suscepit, | formidaret; cuius accessus aetatis amplissimi | honoris et qui solet seniorib(us) provenire orna|menta promeruit; nam rexit annonariam potes|tatem urbis aeternae ea aequitate, ut inter omnes, | qui ad eum animo litigantis intrassent, parentem se | plerumq(ue) magis his quam iudicem praebuisset; | hinc etiam factum est ut mensores nos Portuenses, | quib(us) vetus fuit cum caudicariis diuturnumq(ue) | luctamen, voti conpotes abiremus ut

* È d'obbligo ringraziare il professor Alessandro Cristofori e il professor Tommaso Gnoli per aver pazientemente letto il mio scritto e per avermi gentilmente consigliato di approfondire alcune tematiche che qui trovano sviluppo. Si ricorda, invece, che gli eventuali errori presenti nel testo rappresentano il personale contributo dell'autore.

¹ Si veda il lemma a *CIL VI*, 1759.

² *CIL VI*, 27750 (p. 3534; 3918) = *EDR 137774* (I. Grossi): *Dis Manibus, | Tulliae | Fortunatae, | optim(ae) coniugi, | erga se bene | merenti, fecit | C(aius) Octavius | Clytus et | sibi et suis | posterisq(ue) eorum.*

utrumq(ue) | corpus et beneficio se et victoria gratuletur; | adfectum nam ut hoc esset, indicio iam posito | magistratu, statuum patrono praestantis|simo testimonium gratulationis exsolvimus, | cum res, non adulatione privato sed iu[dicio] | posito in otio et quiete, reddatur. || Dedicata VIII Kal(endas) | Sept(embres) Fl(avio) | Timasio et Fl(avio) Promoto | vv(iris) cc(larissimis) cons(sulibus)³.

Il documento sulla facciata principale, della lunghezza di 22 linee, esplica i motivi per cui i *mensores Portuenses* eressero una statua al loro patrono, il *clarissimus vir Ragonius Vincentius Celsus*. Dell'onorato si ricorda brevemente che fu avvocato, che precocemente ascese alle più alte cariche e che ricoprì la prefettura dell'Annona, durante la quale riuscì a risolvere un'antica e duratura disputa tra i *codicarii* e i *mensores*, senza ledere gli interessi né degli uni né degli altri. Difatti, era abitudine incidere sulla pietra, dunque rendere pubblici, i conflitti sociali e politici la cui risoluzione avesse incontrato il favore di tutte le parti coinvolte⁴. In questo caso è proprio l'ottima risoluzione del *vetus diuturnumque luctamen* che spinse i *mensores* ad onorare il loro patrono con questa statua.

La narrazione è inserita entro gli schemi fortemente stereotipati dell'elogio delle virtù di governo, ben attestati nel IV secolo⁵, che giunsero ad eclissare la centralità epigrafica del *cursus honorum*, ancora riscontrabile nel secolo precedente. Così Ragonio Celso, in questo documento, è definito mediante le virtù che accompagnano gli uffici che rivestì e non attraverso il susseguirsi delle cariche che assunse. Egli fu, dunque, un avvocato *fidelis*, sempre in grado di coniugare la *fides* all'*ingenium* e di soppesare la situazione agendo conseguentemente con *prudencia* o con *libertas*; fu un prefetto dell'Annona che agì sempre secondo *aequitas* tanto da apparire più come un padre che un giudice⁶; fu,

³ *CIL* VI, 1759 (p. 3174; 3813; 4753) = *ILS* 1272 = J.-P. Waltzing, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident*, III, Louvain 1899, pp. 208-209, nr. 766 = G. Lugli, *Fontes ad topographiam veteris urbis Romae pertinentes*, II, Roma 1952-1969, pp. 157-158, nr. 90 = A.E. Gordon, J.S. Gordon, *Album of Dated Latin Inscriptions. Rome and the Neighborhood A.D. 200-525*, III, Berkeley-Los Angeles 1965, pp. 147-149, nr. 341 = *Late Statues of Antiquity (LSA)* 1464 (C. Machado, U. Gehr) = *EDR* 137772 (I. Grossi).

⁴ A proposito del ricordo epigrafico di conflitti politici e sociali cfr. G. Alföldy, *Difficillima tempora: Urban Life, Inscriptions, and Mentality in Late Antique Rome*, in T.S. Burns, J.W. Eadie (eds.), *Urban Centers and Rural Contexts in Late Antiquity*, East Lansing 2001, pp. 15-16.

⁵ Cfr. V. Neri, *L'elogio della cultura e l'elogio delle virtù politiche nell'epigrafia latina del IV secolo d.C.*, «*Epigraphica*» 43, 1981, pp. 175-201.

⁶ Riconoscere nelle personalità di governo più un padre che un giudice è un atteggiamento assai diffuso nel IV secolo. Ad esempio, *Uranius Satyrus*, stando a quanto riportato dal fratello Ambrogio, era stimato dai provinciali come un padre piuttosto che un giudice, *Ambr. de exc. fr.* I 58: *Itaque qualis in universos fuerit, provincialium, quibus praefuit, studia docent, qui parentem magis fuisse proprium quam iudicem loquebantur, gratum piae necessitudinis arbitrum, constantem aequi iuris disceptatorem*. E così anche a livello epigrafico, cfr. per esempio *CIL* VI, 1706 (pp. 3173; 4739-4740) = *LSA* 1413 = *EDR*

infine, anche un patrono *praestantissimus*. Invero, a livello epigrafico, i *collegia* diffusamente, già a partire dalla fine del I sec. d.C., elogiavano i loro patroni con termini quali *optimus*, *merentissimus*, *innocentissimus*, *pi-issimus*. Peraltro, l'utilizzo del termine *praestantissimus*, raro nei primi secoli dell'impero, sembra caratterizzare il linguaggio epigrafico collegiale solamente a partire dalla metà del III secolo. Forse, l'utilizzo di questo aggettivo, che evidenzia l'abilità del patrono nel primeggiare sugli altri, potrebbe essere legato al mutare delle funzioni dei patroni stessi, sempre più coinvolti nella difesa giuridica dell'associazione⁷.

134900 (G. Crimi (S. Orlandi)) ll. 9-11: *quo iudicante qua|si quodam parentem | prim(a) evo; CIL VI, 1777 (pp. 855; 3174; 3814; 4757) = ILS 1258 = H. Niquet, Monumenta virtutum titulique: senatorische Selbstdarstellung im spätantiken Rom im Spiegel der epigraphischen Denkmäler, Stuttgart 2000, pp. 247-252 (AE 2002, 102) = LSA 1472 (C. Machado) = EDR 128718 (C. Ferro) l. 9: *parenti publice privatim(ue) reverendo*. In merito a ciò si veda G.A. Cecconi, *Governo imperiale e élites dirigenti nell'Italia tardoantica. Problemi di storia politico-amministrativa (270-476 d. C.)*, Como 1994, pp. 152-153. Si veda anche D. Rohde, *Zwischen Individuum und Stadtgemeinde. Die Integration von collegia in Hafenstädten*, Mainz 2012, p. 128, che si sofferma brevemente sul ruolo quasi pater-no assunto dal prefetto dell'Annona nei confronti dei *mensores*.*

⁷ Riporto qui di seguito, a titolo esemplificativo, anche il caso di *Lucius Aradius Valerius Proculus*, detto Populonio, al quale i *pistores* di Roma dedicano, a metà del IV secolo (337-352) una statua sulla cui base è riportato un distico elegiaco nel quale si elogia il *patronus praestantissimus*, cfr. *CIL VI, 1692 (p. 3813, 4733) = CLE 892 = ILS 1242 = LSA 1398 (C. Machado) = EDR 136332 (S. Orlandi): [[Populonii]] Ille ego sum Proculus | totus qui natus honori | aut dic quis sit honos | quem mihi inesse negas. | Collegium pistorum | patrono prestantissimo (!)*. Non è da escludere che il ricordo della virtù della *praestantia* per i patroni diventi popolare nel momento in cui l'epigrafia dei *collegia* declina quantitativamente; tuttavia le coeve attestazioni di *patroni praestantissimi* delle comunità cittadine, assai numerose, sembrano avvalorare la teoria dell'utilizzo di tale aggettivo per elogiare le doti forensi del patrono. A puro titolo esemplificativo si veda questa base di statua dedicata tra il 364 e il 378 a *Puteoli*, M. Napoli, *Statua ritratto di Virio Audenzio Emiliano consolare della Campania*, «Bollettino d'Arte» 44, 1959, pp. 107 ss. (*AE* 1968, 115) = G. Camodeca, *Ricerche su Puteoli tardoromana (fine II-IV secolo)*, «Puteoli» 4, 1981, pp. 105-108, nr. 5 = *HD* 013748 (H. Niquet) = *EDR* 074810 (G. Camodeca) = *LSA* 41 (C. Machado, U. Gehr): *Aemilianii. | Audentio Aemeliano (!) | v(iro) c(larissimo), cons(ulari) Camp(aniae), patrono | prestantissimo (!), iudici | admirando, insufficie(n)s | eius beneficiis pr(a)estitis, | populus cunctus | statuam collocavit*. E ancora quest'altra base di statua eretta tra il 330 e il 350 a *Suessa Aurunca* (nell'attuale provincia di Caserta), A. Garroni, «Rendiconti dell'Accademia dei Lincei» 24, 1915, pp. 143 ss. (*AE* 1919, 71) = *AE* 1940, 48 = A. De Carlo, *Il ceto equestre di Campania, Apulia et Calabria, Lucania et Bruttii dalla tarda Repubblica al IV secolo*, Roma 2015, p. 157 = *HD* 026790 (H. Niquet) = *EDR* 072816 (G. Camodeca): *Crispini. | L(ucio) Mamilieno Cris|pino, v(iro) p(erfectissimo), sacerdoti | sanctissimarum | Fortunarum, cura|tori sacro iudicio | promotus patriae at|quae (!) etiam civitatis | Sinuessane (!), omnibus | honoribus functo, | ob meritum originis | suae sed et laborum | suorum univ(ers)i cives | patrono praestantissimo | statuam po[nen]dam [censuerunt]*. Sulla deriva giuridica che il patronato delle città ebbe negli ultimi secoli dell'impero, simile in alcuni aspetti a quella del patronato delle associazioni, cfr. L. Harmand, *Le patronat sur les collectivités publiques des origines au Bas-Empire*, Paris 1957, pp. 421-466.

Il profilo di Ragonius Vincentius Celsus

È necessario ora soffermarsi brevemente sulla figura di Ragonio Celso, la quale sembra racchiudere in sé tutti i tratti caratterizzanti il profilo dei patroni delle associazioni professionali nel tardoantico. Per far ciò abbiamo a disposizione un ricco *dossier* documentario. Di lui, infatti, ci restano ben sette attestazioni epigrafiche, oltre alla base di statua già precedentemente presentata, di lui scrive Simmaco in una delle sue *relationes* e a lui, forse, si riferiscono indirettamente due passi dell'*Historia Augusta*.

Celsus, clarissimus di nascita, in giovane età, stando a quanto riportato da *CIL* VI, 1759, ll. 2-5, intraprese la carriera forense iscrivendosi presso il prestigiosissimo tribunale del *praefectus Urbi*⁸. In seguito, ricoprì tutte le cariche del *cursus* senatorio, fu dunque questore, pretore *triumphalis*, con-

⁸ La notizia dell'avvocatura presso il tribunale della prefettura urbana è riportata anche da Simmaco, *Rel.* 23, 3: v. c. *causidicus fori mei Celsus*, e da *CIL* VI, 1760 ll. 3-4: vd. infra, nota 9. A partire da Costantino, tutti gli avvocati (*advocati, causidici, oratores, patroni causarum, togati*) dovevano obbligatoriamente essere iscritti al tribunale di un qualche funzionario avente funzioni giuridiche. La norma è riportata in due costituzioni, datate 1 novembre 319, indirizzate da Costantino al *praefectus vigilum* Antioco, *CTh.* II 10, 1: *Imp. Constantinus A. Antiocho praefecto vigilum. Iussione subversa, qua certus advocatorum numerus singulis tribunalibus praefinitus est, omnes licentiam habeant, ut quisque ad huius industriae laudem in quo voluerit auditorio pro ingenii sui virtute nitatur. Dat. k. Nov. Serdicae Constantino A. V et Licinio C. cons.* (1 novembre 319). *CTh.* II 10, 2: *Idem A. ad Antiochum praefectum vigilum. Destituuntur negotia et temporibus suis excidunt, dum advocati per multa officia et diversa secretaria rapiuntur; ideoque censuimus, ne hi, qui semel protestati fuerint, quod apud te causas acturi sunt, apud alium iudicem agendi habeant potestatem. Proposita k. Nov. Serdicae Constantino A. V et Licinio C. cons.* (1 novembre 319). Questa norma fu osservata durante gli ultimi secoli dell'impero come sembra dimostrare un passo dell'*Antiochicos*, pronunciato da Libanio in occasione dei giochi olimpici antiocheni del 356, nel quale è ricordata la presenza di tre diversi gruppi di ῥήτωρες che si radunavano presso i tribunali della città, *Lib. Or.* XI 191: ἀνευ γὰρ τῆς ἐν τοῖς πολιτευομένοις παιδείας τρεῖς χοροὶ ῥητόρων ἰσάριθμοι <ἐν> τοῖς δικαστηρίοις ἀγείρονται τὴν ἀκοήν οὐχ ἕττον εἰς κρίσιν ἢ τὴν γλῶτταν εἰς τὸ συνειπεῖν τεθηγμένοι. All'epoca infatti i tribunali della città erano tre: il tribunale del *consularis Syriae*, il tribunale del *comes Orientis* e il tribunale del prefetto del pretorio stanziatosi in città, vd. C. Saliou, *Notes complémentaires*, in M. Casevitz, O. Lagacherie, C. Saliou (éds.), *Libanios, Discours XI, Antiochicos*, Paris 2016, p. 152. Si può notare la norma ancora in vigore nel 497, quando l'imperatore Anastasio, scrivendo al *magister officiorum* Eusebio ordina che gli avvocati, i quali obbligatoriamente sono o saranno iscritti presso i registri, godranno, una volta ritirati dalla pratica della loro professione, della dignità di *comites clarissimi* di primo ordine, *C.I.* II 7, 21, 1: *Iubemus itaque post depositum, ut dictum est, praefatum officium unumquemque eorum, qui in praesenti sunt vel postea matriculis eorum pro tempore fuerint inserti, clarissimi primi ordinis comitis perfrui dignitate, quatenus et tempore quietis fructum praeteritorum laborum consequantur proque fide atque industria erga clientes suos comprobata privatae conditionis hominum multitudine segregati clarissimis merito connumerentur. D. II k. Ian. Constantinopoli Anastasio a. II cons.* (31 dicembre 497). Circa questa norma vd. A. Chastagnol, *La préfecture urbaine à Rome sous le bas-empire*, Paris 1960, pp. 373-375; D. Vera, *Commento storico alle relationes di Quinto Aurelio Simmaco. Introduzione, commento, testo, traduzione, appendice sul libro X, 1-2, indici*, Pisa 1981, pp. 169-170.

sole suffetto e prefetto dell'Annona della città di Roma⁹. La prima parte della carriera, fino al consolato, è conclusa prima del 384, mentre l'assunzione della prefettura dell'Annona è da comprendere tra il 385, data nella quale è attestata una costituzione imperiale indirizzata al *praefectus annonae* di nome *Nicetius*¹⁰, e il 389, anno nel quale, come apprendiamo dai documenti epigrafici, Ragonio Celso aveva deposto l'incarico¹¹.

Durante l'ufficio annonario la sua presenza ad Ostia e a *Portus* ci è testimoniata dal ricco *dossier* epigrafico. Tre iscrizioni, riportanti il medesimo testo, ma su supporti monumentali di differente tipologia, lasciano intendere una partecipazione di *Celsus* nel rinnovamento delle cosiddette Terme del Foro (*regio* I, *insula* XII, ingresso 6). Le tre iscrizioni appartenevano ad un gruppo monumentale che probabilmente sorgeva esternamente al complesso termale, forse in direzione dell'ingresso sul *cardo massimo*¹². Esse avevano la funzione di commemorare gli interventi edilizi che in questa fase, denominata teodosiana (IIIb), riguardavano soprattutto il rifacimento della decorazione marmorea parietale e dei pavimenti di molte sale, la chiusura dell'ingresso occidentale su *via Forica* e l'apertura di due nuovi ingressi nell'ambiente più occidentale della struttura, uno rivolto direttamente verso il Foro e l'altro verso sud¹³. Le tre iscrizioni in questione sono un architrave¹⁴, ora frammentario, della lun-

⁹ La carriera di Ragonio Celso è ricostruibile da una base di statua posta in suo onore dall'ordo di *Portus* o di Ostia, *CIL* VI, 1760 (p. 855; 4754) = *CIL* XIV, 173 = *CIL* VI, 31924 = *LSA* 1653 (C. Machado, U. Gehn) = *EDR* 111537 (R. Marchesini (A. Ferraro)): *Vi[n]centi. | Ragonio Vincentio, v(iro) c(larissimo), | oratori fori urban[ae] pr[a]e|fectur[ae], qu[a]estori, pr[a]e|tori triu[m]phali, consuli, prae|fecto annon[ae]. Qui in primis | annis a se petens omnia orna|menta virtutum, nihil sibi de | generis sui nobilitate blan|ditus, quantum virtutum spei | promittat procedentis [a]etatis, | excellentium factorum uber|tate perdocuit. Hinc denique | factum est ut ordo noster con|sensu totius c[ivi]tatis ut me|r[u]it p[at]ronum sibi perpetuum liben|ter optaret. Sulla carriera di Celso vd. anche *PLRE* I, 195-196 Celsus 9.*

¹⁰ *C.I.* I 23, 5: *Imperatores Valentinianus, Theodosius, Arcadius aaa. ad Nicetium prefectum annonae. Sacrilegii instar est divinis super quibuscumque administrationibus vel dignitatibus promulgandis obviare beneficiis. D. k. Febr. Mediolani Arcadio A. et Bautone cons. (1 febbraio 385). Circa questo passo il nome del praefectus annonae è stato variamente riportato come Nicetius, Nicentius e Vincentius, ciò ha dato adito a diverse interpretazioni riguardo alla data dell'entrata in carica di Ragonio Celso. Tuttavia, l'inusuale abitudine nel riferirsi ad un personaggio attraverso il secondo dei *tria nomina* e il palese buon rapporto tra il prefetto dell'annona del 385 e Simmaco sicuramente fanno propendere per la lezione *Nicetius-Nicentius*, in merito al dibattito attorno a questa questione vd. Vera, *Commento storico alle relationes di Quinto Aurelio Simmaco*, cit., p. 170. Sulla datazione della prefettura dell'Annona si veda anche *PLRE* I, 195-196 Celsus 9.*

¹¹ *CIL* VI, 1759 ll. 18-19.

¹² F. Zevi, *Miscellanea ostiense*, «RAL» 26, 1971, p. 466.

¹³ P. Cicerchia, A. Marinucci, *Le Terme del Foro o di Gavio Massimo* (Scavi di Ostia 11), Roma 1992, p. 165.

¹⁴ *CIL* XIV, 4718 (fr. a) = H. Bloch, *The name of the baths near the forum of Ostia*, in E. Mylonas, D. Raymond (eds.), *Studies presented to David M. Robinson*, II, Saint Louis 1953, p. 414 = Cicerchia, Marinucci, *Le Terme del Foro*, cit., p. 165, nr. C1 = *EDR*

ghezza non di molto superiore ai 4 metri, e due basi di statua, già precedentemente iscritte¹⁵, le quali ricordano che, sotto la supervisione del prefetto dell'Annona, la città intervenne nel rifacimento con i suoi propri fondi. A questo gruppo monumentale poteva forse appartenere anche la statua di un togato, rinvenuta in un ambiente occidentale delle terme, attribuita da Giovanni Becatti a *Celsus* stesso¹⁶.

Infine, le ultime tre iscrizioni del *dossier* di Ragonio Celso sono una base, rinvenuta nella zona del Teatro della stessa Ostia (*regio* II, *insula* VII, ingresso 2), la quale sorreggeva la statua della dea Roma eretta da Celso con i fondi della città di Ostia¹⁷, una dedica estremamente frammentaria proveniente dai porti imperiali di *Portus*¹⁸ e una base di statua di dubbia attribuzione, proveniente da *Trebula Balliensis* corrispondente alla odierna Treglia, frazione del comune di Pontelatone, in provincia di Caserta, ricordante una statua eretta dall'*ordo populusque* locali in onore di Celso stesso¹⁹.

106931 (M.L. Caldelli (R. Marchesini)): *Curavit Ragonius Vincentius Celsus, v(ir) c(larissimus), praefectus annonae urbis Romae et civitas fecit me[morata de proprio]*.

¹⁵ CIL XIV, 139 = Cicerchia, Marinucci, *Le Terme del Foro*, cit., p. 166, nr. C1a = LSA 1651 (C. Machado) = EDR 122143 (R. Marchesini): «*Curavit Ragonius | Vincentius Celsus, | v(ir) c(larissimus), praefectus | annonae urbis | Romae, et civitas | fecit memorata | de proprio*»; CIL XIV, 4717 = AE 1928, 131 = Cicerchia, Marinucci, *Le Terme del Foro*, cit., p. 166, nr. C1b = LSA 2582 (C. Machado) = HD 023758 (A. Scheithauer) = EDR 073107 (M.L. Caldelli (A. Scheithauer, R. Marchesini): «*Curavit Ragoniu[s] | Vincentius Celsus, | v(ir) c(larissimus), praefectus | annonae urbis | Romae, et civitas {is} | fecit memorata | de proprio*»).

¹⁶ G. Becatti, *Case ostiensi del tardo impero (II)*, «Bollettino d'Arte» 33, 1948, pp. 216-217 e p. 221, fig. 55.

¹⁷ CIL XIV, 4716 = AE 1910, 196 = ILS 9355 = LSA 1662 (C. Machado) = HD 029994 (B. Ruck) = EDR 072395 (M.L. Caldelli (B. Ruck, R. Marchesini): *Ragonius Vincentius | Celsus, v(ir) c(larissimus), praefectus | annonae urbis Romae, | urbi eidem propria | pecunia civitatis | Ostiensium collocavit*. Anche questa base di statua, come di prassi nel IV secolo ad Ostia, è ricavata dal riutilizzo di una base precedente proveniente dal Piazzale delle Corporazioni dove, fino al III secolo, venivano erette statue in onore di personaggi locali meritevoli agli occhi della società ostiense, o almeno ad una parente di essa.

¹⁸ CIL XIV, 138 = H. Thylander, *Inscriptions du Port d'Ostie*, Lund 1952, p. 392, nr. B326 = EDR 150106 (R. Marchesini): ----- | [*Florente imperio DDD. NNN. Invictissimum*] *principum Va[ntiniani Theodosii et Arcadii semper Augustorum | --- Ragonius Vince]ntius Celsus [v(ir) c(larissimus), praefectus annonae urbis Romae --- curavit] | -----*.

¹⁹ CIL X, 4560 = EE VIII, 881 = H. Solin, *Le iscrizioni antiche di Trebula, Caiatia e Cubulteria*, Caserta 1993, p. 35, nr. 8 = EDR 102381 (G. Corazza): [*Ragonio*] | *Vincenlio (!) Celso, | [v(iro) c(larissimo), ---] patrono caesarum | [-----] | quaestori s[---] | ----- | -----] | electo consultori CA[---] | BINIAN ordo populusque | Trebul[ano]rum | ad aeternam memo[riam] statuam dederunt*. A partire da questa epigrafe in PLRE I, 195-196, Celsus 8, è attribuito a Ragonio Celso il patronato della città di Trebula. Tuttavia, a mio avviso, non vi sarebbe nulla nel testo che indicherebbe l'assunzione del patronato cittadino, in quanto *patronus caesarum* indicherebbe la carica di avvocato assunta da Celso, forse proprio in difesa della città e ciò potrebbe essere, ipoteticamente, il motivo per cui fu eretta questa statua. È da notare che anche Louis Harmand, in Harmand, *Le patronat sur les collectivités publiques*, cit., non cita questa iscrizione come prova di un eventuale patronato di Celso a *Trebula*.

L'intensa attività di Celso presso le due città portuali, che a prima vista, ma erroneamente, può sembrare di natura evergetica²⁰, rientra perfettamente nelle funzioni che la prefettura dell'Annona era andata ad assumere nel corso del III e IV secolo. La *praefectura annonae* «avec la tétarchie, amputée de la responsabilité des transports maritimes, [...] se transforme en une charge purement municipale»²¹, divenendo ormai una sbiadita copia di ciò che fu nell'età del Principato. Infatti, in seguito alla creazione della prefettura dell'Annona d'Africa agli inizi del IV secolo²², la sua responsabilità sulle derrate annonarie si esauriva entro i confini dei porti marittimi di Roma e dell'Urbe stessa²³. A questa forte limitazione di competenze, dovuta alle riorganizzazioni tetrarchiche e costantiniane dell'impero²⁴, corrispose, tuttavia, l'incremento delle prerogative sulle città portuali di Ostia e *Portus*. Queste due città annonarie, soprattutto Ostia, che da almeno la seconda metà del III secolo versavano in uno stato di lenta decadenza²⁵, passarono sotto il diretto controllo del *praefectus annonae* che ivi assunse anche la funzione di curatore e, non di rado, di patrono. Proprio grazie a questo nuovo potere, il prefetto dell'Annona è attestato epigraficamente, per la prima volta entro il 312 e il 324²⁶, nelle vesti di curatore negli interventi edilizi e, persino, nelle dediche statuarie²⁷.

²⁰ Così D. Boin, *Ostia in Late Antiquity*, New York 2013, p. 148, il quale vede in *Ragonius Vincentius Celsus* l'effettivo finanziatore di queste attività edilizie.

²¹ H. Pavis D'Escurac, *La préfecture de l'Annone, service administratif impérial d'Auguste à Constantin*, Roma 1976, p. 286.

²² Il primo *praefectus annonae Africae* è attestato nel 314, *CTh.* XI, 30, 4: *Idem a. Amabiliano Praefecto Annonae Africae. [...] Proposita III kal. Ian. Constantino a. IIII et Licinio IIII cons.* (30 dicembre 315), sulla datazione vd. Pavis D'Escurac, *La préfecture de l'Annone*, cit., p. 142.

²³ Chastagnol, *La préfecture urbaine*, cit., pp. 57-63.

²⁴ Proprio a Costantino è da attribuire l'elevazione al clarissimato delle grandi prefetture dello stato, operazione che non tendeva ad elevare il prestigio di tali cariche, ma che rientrava nel disegno del lento assorbimento dell'ordine equestre entro l'ordine senatorio, cfr. Pavis D'Escurac, *La préfecture de l'Annone*, cit., pp. 287-288; P. Porena, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003, pp. 557-558.

²⁵ Ad Ostia gli ultimi magistrati eletti sono attestati epigraficamente nel 251, *CIL* XIV, 352 = *ILS* 6149 = L. Vidman, *Sylloge inscriptionum religionis Isiacae et Sarapia-cae*, Berlin 1969, p. 249, nr. 536: [...] *Ob honore (!), quo die sacerdos factus est*, | *dedicat(um) XVII Kal(endas) A[---] | ter et semel | co(n)s(ulibus)*. || *Locus datus a(b) Iu-lio | Faustino, pont(ifice) Vulk(ani) [et] | aed(ium) sacrar(um), permisit / act(or) Fl(avi) Moscyli | sub q(uin)q(uennalitate) c(ensoriae) p(otestatis) || Q(uinti) Veturi Firmi Felicis | Socratis et | L(uci) Flori Euprepetis [...]*.

²⁶ *CIL* XIV, 131 = *ILS* 687 = *LSA* 1647 (C. Machado) = *EDR* 122141 (R. Marchesini): *Restitutori publicae | libertatis, defensori | urbis Romae, communis | omnium salutis auctori, | d(omino) n(ostro) Imp(eratori) Fl(avio) Val(erio) Constantino, | pio, felici, invicto, semper Aug(usto)*. | *Codicari(i) nabiculari(i) (!) | infernates, devoti n(umini) m(aiestati)q(ue) eius, | curante Aur(elio) Victoriano, v(iro) p(erfectissimo), | praef(ecto) ann(onae)*. In questa fase di transizione il prefetto dell'Annona era ancora appartenente all'ordine equestre.

²⁷ Su questo punto vd. Chastagnol, *La préfecture urbaine*, cit., pp. 50-51; R. Meiggs, *Roman Ostia*, Oxford 1973², pp. 186-187; C. Pavolini, *L'edilizia commerciale e l'edilizia*

Alla luce di ciò, dunque, la menzione di Ragonio Celso in numerose iscrizioni pubbliche ostiensi e portuensi è certamente da ricondurre al ruolo istituzionale che egli rivestì in quel periodo. Pare, inoltre, che egli abbia svolto tale compito in modo apprezzabile, come dimostrerebbe l'iscrizione presente sul basamento della statua dedicatagli, nella quale, con un linguaggio ancora una volta elogiativo, si ricorda la scelta dell'*ordo* di cooptarlo *patronus*²⁸, pratica indicativa del favore e della popolarità acquisita nell'esercizio della sua carica, anche se certamente non eccezionale.

Se a noi fossero giunte solo le testimonianze epigrafiche, benché intrise di *laudationes* fortemente stereotipate, sarebbe difficile non definire l'immagine di Ragonio Celso entro dei contorni certamente positivi. Tuttavia, questi contorni sono irrimediabilmente compromessi dalle osservazioni molto negative che emergono dalle *relationes* di Quinto Aurelio Simmaco, *praefectus Urbi* per il 384-385. Nella lunga *relatio* 23 Simmaco denuncia apertamente all'imperatore Celso e l'ex-prefetto urbano *Anicius Aucheni Bassus* quali autori di illegalità che si commettevano a Roma. L'obiettivo di Simmaco era quello di dimostrare che lo scarso rispetto delle leggi non era dovuto al prefetto della città eterna, ma allo spregiudicato comportamento di altri poteri pubblici. Riporto qui di seguito solamente la parte della *relatio*²⁹ relativa all'oltraggioso comportamento di Celso:

Cum pro diligentia quae debet omnibus inesse iudicibus argenti publici ratio quaereretur, quod censualium editores munera contulerunt, inter ceteras fraudes repertum est quosdam functionibus absolutos sumptum debitum Rei publicae non dedisse et, ut fallacia ista tegetur, ex alieno argento tantundem censualibus falsis titulis imputatum, quantum duo conferre debuerant. Hoc cum clarissimi uiri sponte sine adiectione dispendii reddidissent, Senatam prisco more consului, quid in communi causa Patrum innueret auctoritas. Dictis aliquot sententiis factum meum reuerendi Ordinis probauit adsensio. Interiectis diebus cum Romam u. c. et laudabilis Vicarius commeasset, u. c. causidicus fori mei Celsus, socius³⁰ eius qui debitum refudit inpendium tuitionem contra me et annonae Praefectum clarissimum uirum de sede uicaria postulauit, cum ego aditus in causa publica ciuilem conuentionem matri eius³¹, quae retinere adseritur patrimonium

abitativa nel contesto di Ostia tardoantica, in A. Giardina (a cura di), *Società romana e impero tardoantico. Roma: politica, economia, paesaggio urbano*, II, Roma-Bari 1986, pp. 273-275.

²⁸ CIL XIV, 173 ll. 13-17: vd. supra, n. 9. Sul patronato civico di Ragonio Celso vd. Harmand, *Le patronat sur les collectivités publiques*, cit., p. 306.

²⁹ Sym. Rel. 23, pp. 2-3.

³⁰ Circa l'interpretazione di *socius* si veda la problematica esposta in F. Del Chicca, *Per l'interpretazione di Simmaco, Relatio, 23, 1-3*, in A. Setaioli (a cura di), *Apis Matina. Studi in onore di Carlo Santini*, Trieste 2016, pp. 222-223.

³¹ *Eius*, da un punto di vista grammaticale, sarebbe da interpretare in relazione con il *quae* che segue, e così è stato fatto da Domenico Vera che traduce: «avevo indirizzato la citazione relativa alla prestazione pubblica del nipote alla madre di colei che pare detenga il patrimonio del candidato», vd. Vera, *Commento storico alle relationes di Quinto Aurelio Simmaco*, cit., p. 411. Tuttavia, ciò complicherebbe di molto la natura dei legami

candidati, super nepotis sui munere detulisset responsione seruata, praefectus uero annonae u. c. pistorem publicae annonae uerbo tantum repossere diceretur, quem manibus officialium Celsus eruerat. Hic iam Vestrae Perennitatis est aestimare contumeliam praefecturae cuius causidicus nihil passus auxilium secundi iudicis impetrauit.

Celsus, iscritto, come già riportato, al tribunale presieduto da Simmaco, aveva chiesto ed ottenuto la protezione presso il tribunale del *vicarius* per agire contro il *praefectus Urbi* stesso e il prefetto dell'Annona, un predecessore di Celso in questo ufficio. Egli accusò Simmaco di aver tentato una citazione legale, relativa alla prestazione pubblica di suo nipote, contro sua madre che, a quanto pare, deteneva il patrimonio dell'imputato, stante comunque, aggiunge Simmaco, la possibilità di opporsi in giudizio. La prestazione pubblica alla quale qui si fa riferimento è enunciata nel passo precedente della *relatio*: Simmaco nel 384, controllando i registri dei *censuales*, scoprì che alcuni pretori, i quali non avevano potuto offrire direttamente i giochi tradizionali poiché lontani da Roma, avevano fatto figurare restituite le somme anticipate dai *censuales* stessi, mentre ciò non era mai effettivamente accaduto³². Il prefetto dell'Annona, invece, era colpevole di aver rivendicato, solo verbalmente, la sua autorità su un *pistor* dell'Annona pubblica, che Celsus aveva strappato dalle mani dei funzionari. Tuttavia, ciò che più offendeva la sensibilità di Simmaco era il fatto che un avvocato del suo stesso tribunale avesse chiesto protezione al giudice di un altro tribunale e, ancor di più, che questo giudice fosse l'odiato *vicarius Urbis*, forse da identificare con *Valerius Pinianus*, uno dei capiparte della fazione cristiana³³.

L'inimicizia con la cerchia dei Simmaci molto probabilmente costò a Ragonio Celso la non brillante immagine che di lui traspare dall'*Historia*

famigliari dei personaggi coinvolti, pertanto, seguendo l'interpretazione data da Reginald H. Barrow e da Jean-Pierre Callu, intravederei nel dimostrativo un rimando a Ragonio Celso stesso e di conseguenza la traduzione sarebbe: «avevo indirizzato la citazione relativa alla prestazione pubblica del nipote alla madre di Celso, la quale pare detenga il patrimonio del candidato». Vd. R.H. Barrow, *Prefect and Emperor: the Relations of Symmachus, AD 384*, Oxford 1973, p. 127; J.-P. Callu, *Symmaque, Discours – Rapports*, Paris 2009, pp. 108 e 171. A tal proposito si veda anche il recente articolo già menzionato di Del Chicca, *Per l'interpretazione di Simmaco*, *Relatio*, 23, 1-3, cit., pp. 224-225.

³² Quando i pretori non erano presenti a Roma per finanziare personalmente i giochi tradizionali, questi ultimi venivano finanziati dai *censuales* ed in seguito i pretori stessi dovevano restituire le somme anticipate dal fisco. Questa norma è presente in una costituzione di Costanzo II indirizzata al Senato, *CTh.* VI 4, 6: *Imp. Constantius A. ad senatum. Pro eo, quem absentem tempus editionis inuenerit, erogationem debitam fiscus expendat, post aduentum cuncta, quae praerogata fuerint, soluturo. Dat. V id. Sept. Antiochiae post cons. d. n. Constantis II et Constantis* (9 settembre 340). Su questo punto vd. Vera, *Commento storico alle relations di Quinto Aurelio Simmaco*, cit., p. 168.

³³ Sui rapporti certamente tesi tra Simmaco e il *vicarius urbis* e sull'identificazione di quest'ultimo con *Valerius Pinianus* vd. Vera, *Commento storico alle relations di Quinto Aurelio Simmaco*, cit., pp. xxxvi-xxxvii; *PLRE* I, Pinianus 1, 702.

Augusta. Difatti, nell'opera è stata notata una prossimità onomastica con due personaggi, destinatari di lettere fittizie inviate rispettivamente da Settimio Severo e da Valeriano³⁴. Nella prima, riportata in un passo della *Vita di Pescennio Nigro*, l'imperatore scrive a un tal *Ragonius Celsus regens Galliae* redarguendolo in merito alla scarsa *disciplina militaris* dei suoi soldati e lo sprona a seguire il modello del vinto Pescennio Nigro³⁵. Un esempio di tale austerità è presentata dall'Autore in un passo seguente, nel quale si ricorda, tra le altre cose, che Pescennio proibì la presenza di *pistores* al seguito dell'esercito³⁶, notizia che, come ha fatto notare François Chausson, potrebbe alludere alla disputa tra Ragonio Celso e il prefetto dell'Annona presentata nella *relatio* di Simmaco³⁷. Nell'altra missiva l'imperatore Valeriano scrive ad un tale *Ragonius Clarus praefectus Illyrici et Galliarum* invitandolo a seguire l'esempio di Ballista e smettendo di gravare iniquamente sui provinciali³⁸. Anche qui vi è un forte richiamo alle faccende annonarie

³⁴ Su questo punto vd. F. Jacques, *L'ordine senatorio attraverso la crisi del III secolo*, in A. Giardina (a cura di), *Società romana e Impero tardoantico: istituzioni, ceti, economie*, I, Roma-Bari 1986, p. 208; e soprattutto F. Chausson, *Venustus, père de Nicomaque Flavien senior*, «AnTard» 4, 1990, pp. 253-260.

³⁵ HA, *Pesc. Nigr.* 3, 9-12: *extat epistula Severi, qua scribit ad Ragonium Celsum Gallias regentem: miserum est, ut imitari eius disciplinam militarem non poss<i>mus, quem bell<o> vicimus: milites tui vagantur, tribuni medio die la<v>ant, pro tricliniis popinas habent, pro cubiculis meritoria; saltant, i<bu>nt, cantant et mensuras conviviorum vocant [cum] hoc sine mensura potare. Haec, si ulla v<e>na paternae disciplinae vivere<t>, fierent? emenda igitur primum tribunos, deinde militem. Quem, quamdiu timeri<t>, tandiu t<en>ebis. sed scias idque de Nigro militem timere non posse, nisi integri fuerint tribuni et duces militum.* Già il Dessau aveva avanzato la possibilità di intravedere il nostro Ragonio Celso dietro il fantomatico omonimo reggente delle Gallie, vd. H. Dessau, *Über Zeit und Persönlichkeit der Scriptorum Historiae Augustae*, «Hermes» 24, 1889, p. 352.

³⁶ HA, *Pesc. Nigr.* 10, 1-4: *Hic tantae fuit severitatis [...] Idem iussit vinum in expeditione neminem bibere, sed aceto universos esse contentos. Idem pistores sequi expeditionem prohibuit, bucellato iubens milites et omnes contentos esse.* Questa sequenza, seguendo l'analisi di François Chausson, è da accomunare alla lettera presentata precedentemente. I due testi effettivamente non si integrano affatto nella struttura narrativa della vita di Pescennio Nigro e, non a caso, trattano praticamente quasi della stessa questione. Dunque, questi due testi sono da considerare una pura invenzione dell'Autore, vd. Chausson, *Venustus, père de Nicomaque Flavien Senior*, cit., p. 254.

³⁷ Chausson, *Venustus, père de Nicomaque Flavien Senior*, cit., p. 257, n. 52.

³⁸ HA, *Tyr. Trig.* 18, 5-10: *Valerianus Ragonio Claro praefecto Illyrici et Galliarum. Si quid in te bonae frugis est, quam esse scio, parens Clare, dispositione<s> t<u> Ballistae perseguere. his rem p. informa. Videsne[c] ut il<l>e provinciales non gravet, ut illic equos contin<e>a[n]t, ubi sunt paula, illic annonas militum mandet, ubi sunt frumenta, non provincialem, non possessor<e>m cogat illic frumenta, ubi non habet, dare, illi<c> equum, ubi non potes<t>, pascere? Nec est ulla alia provisio melior quam ut in locis suis ero gentur quae nascuntur, ne[c] aut <v>ehiculis aut sumptibus rem p. gravent. Galatia frument<is> abundat, referta est T<h>rac[h]ia, plenum est [inh] <I>ll<y>ricum: illic pedites conlocentur, quamquam in T<h>rac[h]ia etiam equites sine noxa provincialium hiemare possint. Multum enim ex campis f[o]eni colligitur. Iam <v>in<um>, laridum, iam ceterae species in his dandae sunt locis, in quibus adfatim redundant. quae omnia sunt*

che potrebbe far pensare, come nel caso precedente, alla situazione presentata da Simmaco. Dunque, data la natura falsa delle lettere e la prossimità onomastica dei destinatari fittizi, si può pensare che l'Autore in questi passi abbia voluto mettere *Celsus* celatamente in cattiva luce.

La probabile inimicizia con il circolo dei Simmachi e dei Nicomachi potrebbe far supporre l'appartenenza di Ragonio Celso alla fazione cristiana e ciò spingerebbe a considerare la collaborazione con il *vicarius Urbis*, sottolineata da Simmaco, come un'alleanza politica in funzione antipagana. Tuttavia, come già è stato fatto notare da John Matthews³⁹, non esiste alcun valido motivo per inserire questa disputa entro il panorama religioso; anzi, a mio avviso, la statua della dea Roma ad Ostia ci suggerirebbe piuttosto il contrario. Si è scritto più sopra che egli non agì in prima persona nell'erezione della statua, ma, in qualità di *praefectus annonae*, diede solamente il suo *placet* alla comunità ostiense. Tuttavia, se consideriamo che questa vicenda è immersa in un clima politico-religioso di più o meno aperta intolleranza, un clima che, non dobbiamo dimenticare, doveva essere lo stesso che caratterizzava il coevo scontro attorno all'Altare della Vittoria a Roma, allora si può ipotizzare, a mio avviso, una sensibilità pagana per Ragonio Celso.

I mensesores Portuenses e il vetus diuturnumque luctamen con i codicarii

Il *corpus mensorum frumentariorum* era uno dei più antichi e potenti collegia ostiensi. Esso è attestato epigraficamente per la prima volta nel 184⁴⁰, tuttavia la sua formazione sicuramente è antecedente⁴¹, forse da fissare negli anni di poco posteriori alla creazione del *portus Traiani Felicitis*, ovvero negli anni Dieci del secondo secolo. Il compito di questi collegiati, come dice la parola stessa, era quello di misurare il grano annonario, ovvero controllare che il grano in arrivo presso i porti imperiali di Claudio e Traiano trasportato dai *navicularii* corrispondesse alla

Bal<l>istae consilia, qui ex quadam provincia unam tantum speciem praeberi iussit, quod ea redundaret, atque ab ea milites submo<v>eri. id quod publicitus est decretum.

³⁹ J. Matthews, *Western Aristocracies and Imperial Court, A.D. 364-425*, Oxford 1975, p. 210, n. 4. Vd. anche Vera, *Commento storico alle relationes di Quinto Aurelio Simmaco*, cit., pp. xxxviii e 170-171.

⁴⁰ CIL XIV, 172 (p. 481) = H.-G. Pflaum, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire Romain*, Paris 1960, p. 543, nr. 201 = EDR 146349 (R. Marchesini): *Q(uinto) Petronio Q(uinti) f(ilio) | Meliori, [...] corpus mesor(um) (!) frum(entariorum) Ost(iensium). | L(ocus) d(atus) d(ecurionum) d(ecreto) p(ublice). || Ded(icata) III Non(as) Feb(ruarias), | L(ucio) Eggio Marullo, Cn(aeo) Papirio | Aeliano co(n)s(ulibus). | [...]*.

⁴¹ Esiste un rescritto di Marco Aurelio e Commodo, confluito nel *Digesto*, che esenta dalla tutela i *mensesores*. Ciò, dunque, indica che l'esistenza del *corpus* doveva essere ben anteriore alla concessione di questi vantaggi, *Dig. XXVII, 1, 26* (Paulus): *Mensesores frumentarios habere ius excusationis apparet ex rescripto divorum Marci et Commodi, quod rescripserunt praefecto annonae*. Vd. Pavis D'Escurac, *La préfecture de l'Annone*, cit., p. 235.

quantità e alla qualità domandate dall'amministrazione Annonaria. Questa operazione di misurazione era ripetuta quando il grano usciva dagli *horrea* ostiensi e veniva consegnato ai *codicarii* per il trasporto a Roma, quando veniva scaricato dalle *naves codicariae* prima di essere immagazzinato, e un'ultima volta quando sortiva dagli *horrea* di Roma per essere consegnato ai *pistores*⁴². Per tutto il II e il III secolo, i *mensores* si qualificarono epigraficamente come *Ostienses*, rimarcando il radicamento nel tessuto urbano ostiense, testimoniato anche dalla presenza della loro *schola*, ovvero l'Aula dei *mensores* (*regio I, insula XIX, ingresso 1-3*)⁴³, nei pressi del foro cittadino.

A partire dalla seconda metà del III secolo l'impossibilità di difendere contemporaneamente due centri di ricezione e stoccaggio e il costante calo del commercio in entrata a Roma furono le cause che spinsero il potere centrale ad un progressivo trasferimento del movimento portuale e degli *horrea* da Ostia a *Portus*⁴⁴. In seguito, con Costantino, che, come si è scritto, intervenne in modo deciso nella riorganizzazione dell'Annona, si assistette al definitivo distacco istituzionale di *Portus* da Ostia⁴⁵. I flussi annonari dunque iniziarono a gravitare sempre più attorno a quella che in passato non era che la propaggine portuale di Ostia; tuttavia, al trasferimento delle attività non corrispose un totale disinteresse del potere centrale nei confronti dell'antica colonia Marciana, come dimostrerebbero anche le funzioni che esercitava il *praefecus Annonae* sulla città. Ciononostante, nel IV secolo «when men wrote or spoke of 'Portus' or 'Portus Romae' they no longer thought of Ostia»⁴⁶, ma si alludeva al vicino centro portuale. Quindi non c'è da stupirsi se, alla fine del IV secolo, i *mensores*, nell'omaggiare il loro patrono con una statua a Roma, si qualificarono *Portuenses* e non più *Ostienses*⁴⁷.

⁴² Waltzing, *Étude historique sur les corporations professionnelles*, cit., II, pp. 62-63; vd. anche B. Sirks, *Food for Rome. The Legal Structure of the Transportation and Processing of Supplies for the Imperial Distributions in Rome and Constantinople*, Amsterdam 1991, pp. 260-265.

⁴³ B. Bollmann, *Römische Vereinshäuser*, Mainz 1998, pp. 291-295.

⁴⁴ Pavolini, *L'edilizia commerciale e l'edilizia abitativa nel contesto di Ostia tardoantica*, cit., pp. 246-247 e 274.

⁴⁵ Tra il 337 e il 340 a *Portus* fu eretta una statua al prefetto dell'Annona, *Lucius Crepereius Madalianus*, da parte dell'ordo e dal popolo della città *Flavia Costantiniana Portuensis*, *CIL XIV, 4449* = Thylander, *Inscriptions du Port d'Ostie*, cit., 399-400, nr. B 336 = Meiggs, *Roman Ostia*, cit., 561, nr. 13 = *HD 024193* (A. Scheithauer) = *EDR 073004* (R. Marchesini) = *LSA 1660* (C. Machado): *Fide exercitationem, | bonitati pollentij, Lucio | Crepereio Madaliano, v(iro) c(larissimo), | praef(ecto) ann(onae) cum iure gladii, [...] Ob multa in se eius | testimonia, ordo et popuius! / Fl(aviae) Constantinianae Portuenses! | statuum publicae ponendam | censuerunt*. Circa il dibattito sulla creazione della città di *Portus* vd. Meiggs, *Roman Ostia*, cit., p. 88.

⁴⁶ Meiggs, *Roman Ostia*, cit., p. 89.

⁴⁷ *CIL XIV, 172* (p. 481): vd. supra, n. 40.

I *codicarii*⁴⁸, invece, erano coloro che utilizzavano le *naves codicarie* – navi costituite all'unione di più tavole (*caudex*)⁴⁹ – per il trasporto di merci dai porti Ostiensi a quelli fluviali di Roma⁵⁰. Riunitisi probabilmente in seguito alla costruzione del porto di Traiano, avevano, sin dal II secolo, stretto rapporti con l'amministrazione annonaria per la quale trasportavano le derrate. Essi, dunque, lavoravano a stretto contatto con i *mensesores* con i quali non è difficile immaginare sorgessero degli attriti a causa della natura della loro collaborazione.

In particolare, il *vetus diuturnumque luctamen*, riportato in *CIL VI*, 1759, farebbe forse riferimento a delle controversie sorte circa la scarsa qualità del grano in arrivo a Roma per la quale erano state accusate le due associazioni che avrebbero continuato a rimbalzarsi la colpa. Ciò si evincerebbe in modo abbastanza chiaro da un rescritto del 417 inviato al prefetto del pretorio *Palladius*, il quale dimostrerebbe oltremodo l'inefficacia sul lungo periodo dell'azione riconciliatrice di Ragonio Celso. Riporto di seguito l'intero testo di tale rescritto:

*Impp. Honorius et Theodosius AA. Palladio praefecto praetorio. Post alia: ad excludendas patronorum caudiciorum fraudes et portuensium furta mensorum unus e patronis totius consensu corporis eligatur, qui per quinquennium custodiam portuensium suscipiat conditorum, clandestinum ad collegas digma missurus, ne quid ex specie fraus occulta vectorum pessimae qualitatis immutet. Cui praemia ista deferimus, ut, si optima fide administraverit munus iniunctum, post expletas lustralis sollicitudinis metas comitivae tertii ordinis honore cumuletur idque non iam ex codicillis nostris, sed constituti istius consequatur indulto; deprehensus in fraude amisso patrimonio ad pistrini etiam munia prima revocetur. Illud etiam decernimus, ne in singulos tres primos patronos corporum singulorum vir clarissimus praefectus annonae ius habeat corporalis iniuriae nam sufficit in delinquentem illustris urbani censura iudicii. Dat. VII kal. Ianuar. Ravennae Honorio A. XI et Constantio II v. c. cons. (26 dicembre 417)*⁵¹.

Nella prima parte di questa costituzione è esposto il problema per il quale è richiesto l'intervento imperiale: le pratiche fraudolente dei pa-

⁴⁸ L'ortografia *codicarii* sembra sparire all'inizio del IV secolo, periodo in cui muta in *caudicarii*, cfr. J. Le Gall, *Le Tibre fleuve de Rome dans l'antiquité*, Paris 1953, p. 324, n. 5.

⁴⁹ Questa notizia è ricordata da Seneca, *De brev. vit.* 13, 4: *Hoc quoque quaerentibus remittamus quis Romanis primus persuaserit nauem conscendere (Claudius is fuit, Caudex ob hoc ipsum appellatus quia plurium tabularum contextus caudex apud antiquos uocatur, unde publicae tabulae codices dicuntur et naues nunc quoque ex antiqua consuetudine quae comemeatus per Tiberim subuehant codicariae uocantur).*

⁵⁰ Per una breve e certamente non esaustiva bibliografia sui *codicarii* cfr. Waltzing, *Étude historique sur les corporations professionnelles*, cit., II, pp. 69-72; Meiggs, *Roman Ostia*, cit., pp. 293-296; Sirks, *Food for Rome*, cit., pp. 266-288; L. De Salvo, *Economia privata e pubblici servizi nell'Impero romano. I corpora naviculariorum*, Messina 1992, pp. 171-182.

⁵¹ *CTh.* XIV 4, 9.

troni dei *codicarii* e la corruzione burocratica dei *mensores* di *Portus*⁵². Ma di che cosa si trattava esattamente? La risposta sembra trasparire dalla soluzione che viene proposta di seguito: la selezione di uno dei patroni (della quale tratterò in seguito) che avrebbe avuto l'incarico di custodire gli *horrea* per un periodo di cinque anni e di spedire un *digma*, ovvero un campione del grano stoccato nei magazzini a *Portus*, ad un suo collega a Roma, in modo tale che, una volta confrontato il campione stesso con il grano trasportato dai *codicarii* nell'Urbe, si potesse verificare che non fosse avvenuta alcuna sostituzione durante il tragitto⁵³. Dunque, il problema al quale si fa riferimento era la sostituzione, durante la navigazione tiberina, del grano di alta qualità con uno vecchio e corrotto ad opera dei *codicarii* e dei *mensores*.

Per comprendere le finalità di queste sostituzioni è a mio avviso utile prendere in considerazione un'altra costituzione di 53 anni precedente, indirizzata dagli imperatori Valentiniano e Valente a Simmaco (padre del Simmaco precedentemente menzionato), prefetto della città, nella quale si ordina ai *codicarii* e ai *mensores* di vendere solamente 200.000 *modii* di *frumentum integrum et intemeratum* ai *pistores* a prezzi calmierati per impedire la distribuzione al popolo Romano di un *pessimus panis*⁵⁴. Questa costituzione è stata oggetto di dibattito sin a partire da Gotofredo soprattutto a causa della limitazione imposta che pare un controsenso se consideriamo l'obiettivo del rescritto. André Chasta-

⁵² Clyde Pharr nella sua traduzione del Codice Teodosiano ritiene che i *mensores* fossero accusati di corruzione burocratica, C. Pharr, *The Theodosian Code and Novels and the Sirmonian Constitutions*, Princeton 1952, pp. 410-411, n. 14.

⁵³ Una pratica simile è attestata in Egitto sin dal III sec. a.C., la quale certamente ispirò il sistema elaborato in questa costituzione. Il nome stesso *digma* non è altro che la traslitterazione in caratteri latini del greco δέγμα, riscontrabile in diversi papiri egizi. Qui ad esempio nel 265-264 a.C. un tal Xanthos ordina a un certo Eupharanor di condurre il grano di alcune proprietà al vascello reale e di spedirgli un campione (δέγμα) di quel grano, *PHib* I, 39: Ἐάνθος Εὐφράνορι | χαίρειν. Σύνταξον | μετρήσαι διὰ Κιλλέ[[ο]ς Ὀρωι εἰς κοντω | [τὸ]ν βασιλικόν/ ἐφ' οὐ ναύκληρος | καὶ κυβερνήτης αὐτὸς Ὀρος τὸν ἐπιτετραγμένον σῖτον [τ]ῶι Ἀλεξάνδρου | καὶ Βρομένου κλήρωι | καὶ Νικοστράτου καὶ | Πausανίου, σύμβολον | [δ]ὲ ὑμῖν γραψάσθω | [Κ]ιλλής ἢ ὁ ναύκληρος | [κ]αὶ δέγμα σφραγισάσ[[θ]ω, καὶ ἡμ[ῶ]ν ἀνενέγκατε. | ἔρρωσο. (ἔτους) κα | Θωὸθ ι. || Εὐφράνορι. Su questo punto cfr. G. Rickman, *Roman Granaries and Store Buildings*, Cambridge 1971, pp. 189-190; G. Casanova, Δέγμα. *Testimonianze del vocabolo, con un papiro inedito*, «Aegyptus» 75, 1995, pp. 27-36; G. Geraci, Sekomata e deigma nei papiri come strumenti di controllo delle derrate fiscali e commerciali, in V. Chankowski (éd.), *Tout vendre, tout acheter. Structures et équipements des marchés antiques. Actes du colloque d'Athènes, 16-19 juin 2009* (Scripta Antiqua / Ausonius 42), Bordeaux 2012, pp. 347-363 con particolare attenzione alle pp. 356-357.

⁵⁴ *CTh*. XIV 15, 1: *Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Symmachum praefectum urbi. Ne pessimus panis Populi Romani usibus ministretur, sola ducentena milia modiorum frumenti integri adque intemerati iuxta priscum morem mensores et caudicarii levioribus pretiis pistioribus venundare cogantur. Dat. VI id. Iul. Naisso divo Ioviano et Varroniano cons. (10 luglio 364).*

gnol ritiene che i *codicarii* e i *ensores* avessero il compito di agire per conto dell'*arca frumentaria* e che quindi dovessero comprare da terzi la quantità di grano richiesto⁵⁵. Di contro, per Emin Tengström e Bou-dewijn Sirks i 200.000 *modii* di frumento rappresentavano una parte della percentuale annua che le due associazioni ricevevano come compenso ed erano dunque di proprietà dei *ensores* e dei *codicarii* e la costituzione imponeva loro di venderli a prezzo calmierato⁵⁶. Per Elio Lo Cascio⁵⁷, invece, questa costituzione è la prova dell'esistenza di un triplice utilizzo del *canon frumentarius*: (1) una prima quota distribuita gratuitamente ai *pistores*; (2) una seconda vendita a prezzo calmierato; (3) una terza, di assai modesta quantità, venduta a prezzo di mercato. Per lui i 200.000 *modii* in questione sarebbero la quantità massima di ottimo grano che i *ensores* e i *codicarii* dovevano vendere ogni anno secondo i prezzi stabiliti dal potere centrale (2). Lo scopo di questo provvedimento sarebbe quello di impedire che le due associazioni riservassero tutto il grano *integrum et intemeratum* per la libera vendita (3), suscitando così, data la natura corrotta dell'altro grano messo in circolazione (1) (2), un aumento della domanda e anche di guadagni in questo settore. Ciò ovviamente, a mio avviso, avrebbe senso solamente se si postulasse che i *ensores* e i *codicarii* ricavassero qualche tipo di vantaggio economico dal grano venduto in quest'ultimo settore (3). A questo punto, abbracciando l'interpretazione di Elio Lo Cascio, si può comprendere perché la costituzione del 417 proponga l'*escamotage* del *digma* per combattere le ruberie delle due associazioni ostiensi.

Probabilmente, furono proprio questi misfatti, uniti forse ad altri di diversa natura, che spinsero le autorità ad intervenire ora contro i *ensores*, ora contro *codicarii*, provocando attriti tra i due *collegia* che, per scagionarsi, riversavano a vicenda le responsabilità dell'accaduto sull'altra associazione. Infine, dalle nostre fonti emerge limpidamente il ruolo di grande responsabilità che queste due associazioni avevano nei confronti dell'approvvigionamento dell'Urbe, ruolo dal quale essi cercarono di trarre illeciti vantaggi e ciò costò loro l'incriminazione da parte dello stato.

⁵⁵ Chastagnol, *La préfecture urbaine*, cit., p. 318.

⁵⁶ E. Tengström, *Bread for the People. Studies of Corn-Supply of Rome during the Late Empire*, Stockholm 1974, pp. 63-64; Sirks, *Food for Rome*, cit., p. 284.

⁵⁷ E. Lo Cascio, *Stato e privati nell'approvvigionamento dell'Urbs*, in W.V. Harris (ed.), *The transformation of Urbs Roma in Late Antiquity* (JRA Supplementary Series 33), Portsmouth 1999, pp. 171-172.

Il regime vincolistico e la figura del *patronus collegiorum* nel IV secolo

Due sono i fattori che sembrano emergere con costanza dalla maggior parte dei documenti proposti sin ora, a partire in primo luogo da *CIL* VI, 1759: lo stretto controllo statale sulle associazioni trattate e il conseguente, ma più celato, ruolo di *trait d'union* che i patroni svolgevano tra le associazioni stesse e il potere centrale. Non tratterò qui in modo approfondito la questione relativa al controllo statale sulle associazioni, in quanto tematica che, già a partire dal Waltzing⁵⁸, ha attratto l'attenzione di numerosi studiosi. Mi limito dunque a presentare le tappe principali dell'intromissione statale, rimandando per un approfondimento a studi più puntuali sull'argomento.

A partire dal II secolo d.C. la sempre crescente necessità statale di garantire il normale svolgimento di alcuni servizi pubblici, primi fra tutti quelli annonari, costrinse il potere centrale a far sempre meno affidamento sull'iniziativa privata e a prediligere il dialogo con le associazioni professionali che, data la loro natura, erano interlocutori portatori di una più elevata garanzia di continuità e più stabili dal punto di vista finanziario⁵⁹. Il rapporto tra stato e associazione rimase, comunque, per questo secolo, su un piano di sostanziale parità. La situazione iniziò a mutare agli inizi del III secolo quando fu necessario un intervento statale per ovviare alle difficoltà annonarie manifestatesi in modo palpabile durante il regno di Commodo: lo stato ormai non poteva più fare a meno dei *collegia* coinvolti nel servizio pubblico. È possibile notare, infatti, nelle politiche dei Severi un notevole interesse nella riorganizzazione degli approvvigionamenti dell'Urbe, anche se con ciò non bisogna pensare ad una stringente statalizzazione dei servizi a discapito dei privati, ma piuttosto ad una più efficace presenza statale nel controllo sul mondo associativo⁶⁰.

⁵⁸ Waltzing, *Étude historique sur les corporations professionnelles*, cit., II, pp. 357-359 e 408-422.

⁵⁹ F. De Robertis, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, II, Bari 1971, pp. 101-104.

⁶⁰ Circa il mutare dell'atteggiamento statale nei confronti delle associazioni tra la fine del II e gli inizi del III secolo si veda E. Lo Cascio, *Ancora sugli «Ostia's services to Rome». Collegi e corporazioni annonarie a Ostia*, «MEFRA» 114, 1, 2002, pp. 87-110. In questo articolo Elio Lo Cascio, a mio avviso attraverso un approccio del tutto condivisibile, rigetta l'idea di un totale dirigismo statale già agli inizi del III secolo, posizione portata avanti invece in Sirks, *Food for Rome*, cit. Più in generale sul mutare del rapporto stato-associazioni si vedano i due densissimi articoli, datati ancorché fondamentali, di Lellia Cracco Ruggini, cfr. L. Cracco Ruggini, *Le associazioni professionali nel mondo romano-bizantino*, in *Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo. XVIII. Artigianato e tecnica nella società dell'alto medioevo occidentale. 2-8 aprile 1970*, I, Spoleto 1971, pp. 59-193; L. Cracco Ruggini, *Stato e associazioni professionali nell'età imperiale romana*, in *Akten des VI. Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische*

Ad Alessandro Severo, secondo l'Autore dell'*Historia Augusta*, sarebbe da imputare il primo vero intervento di riorganizzazione delle associazioni di Roma⁶¹, soprattutto di quelle connesse all'approvvigionamento della stessa⁶². Durante il regno di Aureliano, stando alle nostre fonti, si assiste ad un ancora più permeante intervento statale nei confronti del mondo associativo gravitante su Roma. Aureliano, infatti, per garantire distribuzioni giornaliere gratuite di pane, di olio e carne suina al popolo di Roma⁶³, dovette intervenire presso le associazioni che servivano l'Urbe per stabilizzare l'approvvigionamento annonario, messo in ginocchio dalla grave crisi sviluppatasi nei decenni centrali del III secolo.

Infine, è a partire da Costantino, il quale, come si è visto più volte, intervenne in modo deciso nella riorganizzazione dell'amministrazione

Epigraphik München 1972, München 1973, pp. 271-311. Si aggiunga anche il più recente articolo di Jean-Michel Carrié edito proprio in un volume dedicato alla figura della studiosa italiana, cfr. J.-M. Carrié, *Les associations professionnelles à l'époque tardive, entre munus et convivialité*, in J.-M. Carrié, R. Lizzi Testa (éds.), *Humana sapit. Études d'antiquité tardive offertes à Lellia Cracco Ruggini*, Turnhout 2002, pp. 309-332.

⁶¹ HA, Alex. Sev. 33, 2: *corpora omnium constituit vinariorum, lupinariorum, caligariorum et omnino omnium artium <h>i<s>que ex ses[s]e defensores dedit et iussit, qui ad quos iudices pertinere <n>t.*

⁶² Anche altre questioni presentate dall'Autore non direttamente riguardanti il mondo collegiale, quali l'abbassamento delle franchigie per i mercanti a Roma, le distribuzioni di olio al popolo e l'intervento nel mercato della carne bovina sarebbero indicative dell'interesse di Alessandro Severo nell'approvvigionamento della città, HA, Alex. Sev. 22, 1-2; 7-8: *Negotiatoribus, ut Romam volentes concurrerent, maximam immunitatem dedit. Oleum, quod Severus populo dederat quo <d>que Heliogabalus imminuerat turpissimis hominibus praefecturam annonae tribuendo, integrum restituit. [...] cum vilitatem popul<us> Roma<nus> ab eo peteret, interrogavit per curionem, quam speciem c<a>ram putarent. illi continuo exclamaverunt carnem bubulam atque porcina. Tunc ille non quidem vilitatem proposuit, se <d> iussit, ne quis suminatam occideret, ne quis lactantem, ne quis vaccam, ne quis damalionem, tantumque intra biennium vel prope annum porcinae carnis fuit et bubulae, ut, cum fuisset octominutalis libra, ad duos unum[quem]que utri<us>que carnis libra redigeretur.*

⁶³ L'Autore riporta questo aneddoto circa le distribuzioni gratuite di pane: Aureliano prima di partire per l'Oriente promise al popolo di Roma di donare a loro, se fosse tornato vincitore, una corona di due libbre ciascuno, ma, mentre tutti speravano si trattasse di una corona d'oro o di argento, egli faceva invece riferimento a corone di pane, HA, Aurel. 35, 1: *Aurelianus [...] coronas eum fecisse de panibus, qui nunc siliginei vocantur, et singulis quibusque donasse, ita ut siligineum suum cotidie toto aevo suo et unusquisque et acciperet et posteris suis dimitteret. Nam idem Aurelianus et porcina carnem p. R. distribuit, quae hodieque dividitur.* In seguito, in un altro passo, l'Autore scrive che oltre alle elargizioni gratuite di pane, olio, carne suina, Alessandro Severo aveva progettato di garantire anche quelle di vino, HA, Aurel. 48, 1: *Statuerat et vinum gratuitum p. R. dare, ut, quem ad modum oleum et panis et porcina gratuita praebentur, sic etiam vinum daretur, quod perpetuum hac dispositione conceperat.* Le distribuzioni gratuite di pane da parte di Aureliano sono ricordate anche da Zosimo, I, 61, 3: *Ἦδη δὲ καὶ ἀργύριον νέον δημοσίᾳ διέδωκεν, τὸ κίβδηλον ἀποδόσθαι τοὺς ἀπὸ τοῦ δήμου παρασκευάσας, τούτῳ τε τὰ συμβόλαια συγχύσεως ἀπαλλάξας· ἐπὶ τούτοις καὶ ἄρτων δωρεᾶ τὸν Ῥωμαίων ἐτίμησεν δῆμον· διαθέμενος δὲ ἅπαντα τῆς Ῥώμης ἐξώρμησεν.* Sul legame tra la politica d'Aureliano riguardo le distribuzioni e l'ingerenza nel mondo collegiale cfr. Cracco Ruggini, *Le associazioni professionali nel mondo romano-bizantino*, cit., p. 137, n. 161.

annonaria, che si verificano le più profonde ingerenze statali nei confronti delle associazioni, come dimostrano diverse sue costituzioni presenti nel *codex Theodosianus*⁶⁴. Le associazioni legate al servizio pubblico, che già per tutto il III secolo avevano subito un lento assorbimento entro le maglie burocratiche dello stato, da Costantino e per almeno tutto il IV secolo si trovarono strettamente vincolate allo stato⁶⁵. La libertà, prerogativa essenziale dei *collegia* dell'età repubblicana e alto-imperiale, era venuta meno, ora il potere centrale, per garantire i servizi pubblici, utili alla sopravvivenza dello stesso, vincolava ereditariamente i collegiati e i loro beni alle associazioni e interveniva liberamente anche nell'organizzazione interna delle stesse⁶⁶.

In questo clima, e qui procedo con il secondo dei punti evidenziati a inizio paragrafo, la figura del *patronus collegium* subisce una netta trasformazione. Nell'età del Principato il patrono era un personaggio cooptato dall'associazione, solitamente all'esterno, con il quale il *collegium* instaurava un rapporto di dipendenza caratterizzato dalla *fides*, il quale non rappresentava che una delle evoluzioni storiche che aveva subito il primigenio rapporto patrono-cliente, avente le sue radici nella Roma arcaica⁶⁷. Tra il *patronus* e l'associazione si instaurava quindi un reciproco rapporto di dipendenza basato sullo scambio di beni e servizi; tale rapporto, inoltre,

⁶⁴ Si veda ad esempio la costituzione indirizzata da Costantino al prefetto dell'Annona, *Profuturus*, nella quale si condannano i *pistores* che tentavano di sfuggire ai loro doveri vendendo le loro *possessiones*, *CTh.* XIV 3, 1: *Imp. Constantinus A. ad Profuturum praefectum annonae. Cunctis pistoribus intimari oportet, quod, si quis forte possessiones suas ideo putaverit in alios transferendas, ut postea se, rebus in abdito collocatis, minus idoneum adseveret, tanquam in locum eius alio subrogando, nihil ei haec astutia nec detestabilia commenta profutura sunt, sed in obsequio pistrini sine ulla excusatione durabit nec ad eius iura revocabuntur, si quas emptiones transcripserit. Proposita id. aug. Constantino A. V et Licinio Caes. cons.* (13 agosto 319). Per ulteriori costituzioni costantiniane riguardanti la regolazione delle associazioni cfr. Cracco Ruggini, *Le associazioni professionali nel mondo romano-bizantino*, cit., p. 138, n. 162.

⁶⁵ Indicativo che già un ricordo epigrafico di epoca costantiniana usi l'espressione *collegia necessaria* in riferimento alle associazioni che servivano l'Urbe, con evidente riferimento al vincolo dei corporati, cfr. «Bull. Comm. Arch. Rom.» 67, 1939, pp. 85-94 (R. Ambrosino) (*AE* 1941, 68) = *HD* 021285 (H. Niquet) = *EDR* 073463 (A. Carapellucci) l. 23: *collegiis necessariis dumtaxa[ft ---]*.

⁶⁶ Sul regime cosiddetto 'vincolistico' cfr. De Robertis, *Storia delle corporazioni*, cit., II, pp. 127-213; Cracco Ruggini, *Le associazioni professionali nel mondo romano-bizantino*, cit., pp. 134-193; O.D. Cordovana, *Le organizzazioni di lavoratori*, in A. Marcone (a cura di), *Storia del lavoro in Italia: l'età romana. Liberi, semiliberi e schiavi in una società pre-moderna*, Roma 2016, pp. 196-202.

⁶⁷ L'idea di un'evoluzione delle diverse forme di patronato presenti nella società romana a partire da un patronato primigenio, che definirei, dato il suo coinvolgere quasi ogni aspetto della società, 'patronato totale', è in fase di elaborazione nella mia tesi di dottorato dal titolo provvisorio: *Il fenomeno del patronato sulle associazioni professionali nell'occidente romano tra I e III sec. d.C.*

era asimmetrico poiché ciascuna delle due parti offriva tali beni e tali servizi in base al ruolo che gli competeva entro la società⁶⁸.

L'immagine del patronato che invece sembra trasparire dalle fonti sopra citate è differente: il patrono delle associazioni al servizio dell'Annona sembra svolgere il ruolo di *trait d'union* tra l'apparato burocratico e le associazioni stesse⁶⁹. A tal proposito non posso esimermi dal citare un recente articolo di Takashi Hasegawa⁷⁰, influenzato certamente dalla visione di Onno Van Nijf⁷¹, che, proprio utilizzando l'esempio di Ragonio Celso e dei *mensores*, riconosce alla figura del *patronus*, già nel II sec. d.C., l'assunzione del ruolo di consigliere giuridico o di intermediario tra il *collegium* e gli attori esterni. Tuttavia, ciò che a me preme sottolineare è che se il patrono, durante l'età del Principato, come giustamente ricordato dallo studioso nipponico, «pouvait exercer une grande influence dans l'administration impériale»⁷², durante gli ultimi secoli dell'impero, invece, il suo ruolo lo obbligava a esercitare la sua influenza sullo stato per conto dell'associazione, ma anche sull'associazione per conto dello stato.

Infatti, come si è visto nella costituzione del 417 (C.Th. XIV 4, 9), emanata per frenare le ruberie dei *mensores* e dei *codicarii*, il compito di custodire gli *horrea* per cinque anni e di procedere all'invio del *digma* a Roma spettava ad un *patronus* selezionato dalle due associazioni di comune accordo. Anche se è stato proposto di vedere in questa figura il patrono dei *pistores*⁷³, personalmente ritengo che esso fosse piuttosto scelto entro il novero dei patroni delle associazioni dei *mensores* e dei *codicarii*⁷⁴. Ovviamente scegliere un controllore tra coloro che sono accusati di commettere le frodi potrebbe sembrare un controsenso, tuttavia, a mio avviso,

⁶⁸ Per una definizione più generica del rapporto di patronato a Roma vd. R. Saller, *Personal Patronage Under the Early Empire*, Cambridge 1981, pp. 1-2. Per una visione più approfondita sul patronato dei collegia cfr. G. Clemente, *Il patronato nei collegia dell'impero romano*, «SCO» 21, 1972, pp. 142-229; cfr. anche, S. Ciambelli, *Ob Merita Eius. I patroni delle associazioni professionali di Ostia*, Diss. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 2016, pp. 86-105.

⁶⁹ Waltzing, *Étude historique sur les corporations professionnelles*, cit., II, pp. 368-371; De Robertis, *Storia delle corporazioni*, cit., II, p. 169.

⁷⁰ T. Hasegawa, *L'union des collèges professionnels de Lyon par le biais de patronne comuns: le moyen le plus prompt de résoudre des affaires?*, «Pallas» 99, 2015, pp. 240-241. In questo articolo lo studioso nipponico si sofferma sul periodo del Principato e cita in modo cauto l'esempio di Ragonio Celso e dei *mensores* ritenendolo, sulla scia di quanto riportato da Onno Van Nijf, un esempio dell'intervento dei patroni entro i conflitti tra i *collegia* senza, tuttavia, addentrarsi nello specifico nel ruolo assunto dai patroni nel tardoantico.

⁷¹ O. Van Nijf, *The civic world of professional associations in the roman east*, Amsterdam 1997, pp. 95-100.

⁷² Hasegawa, *L'union des collèges professionnels de Lyon par le biais de patronne comuns*, cit., p. 240.

⁷³ Tengström, *Bread for the People*, cit., pp. 74-75; Sirks, *Food for Rome*, cit., p. 283.

⁷⁴ Dello stesso avviso De Robertis, *Storia delle corporazioni*, cit., II, p. 480, n. 25; Rickman, *Roman Granaries and Store Buildings*, cit., p. 189.

la prospettiva di divenire *comes tertii ordinis*, in caso di buona amministrazione⁷⁵, e il deterrente di venir declassato, in caso di frodi, avrebbero spinto, almeno potenzialmente, il patrono scelto a svolgere accuratamente il lavoro di sorveglianza. In ogni caso ciò che mi preme sottolineare è che il potere centrale per svolgere una funzione di controllo su queste associazioni non utilizza il personale amministrativo, legato ad esempio al prefetto dell'Annona, ma si rivolge direttamente ai patroni, i quali dovevano rendere conto direttamente allo stato.

Focalizziamoci ora sul nostro documento principale *CIL VI*, 1759, nel quale, come già ho scritto, si ricorda che i *mensores* erigono una statua al loro patrono perché quest'ultimo è riuscito a risolvere un *vetus diuturnumque luctamen* con i *codicarii*. Ora è difficile ricostruire esattamente la sequenza cronologica degli avvenimenti, ossia stabilire se Ragonio Celso, ricoprente la carica di prefetto dell'Annona, agì già nelle vesti di patrono oppure se egli abbia assunto il patronato in seguito alla risoluzione della disputa. Tuttavia, ciò che è importante nell'economia di questo scritto è che, a prescindere dall'ordine cronologico, il patrono dei *mensores* è onorato per le sue eccezionali, stando alla pietra, doti nell'esercitare l'avvocatura. La figura dell'esperto di diritto come patrono ci riporta certamente alla mente il passo della *Vita di Alessandro Severo* già citato, secondo il quale l'imperatore, dopo aver riorganizzato le associazioni di Roma, avrebbe imposto a ciascuna di esse di scegliere un *defensor*⁷⁶. Tuttavia, data la totale assenza di questa norma in altre fonti, è possibile relegare questa direttiva tra le invenzioni dell'Autore⁷⁷. Personalmente, infatti, sono propenso a credere che l'Autore abbia ricavato questa norma da una pratica che presumibilmente si diffuse presso i *collegia* del III e del IV secolo, secondo la quale le associazioni si munivano di rappresentanti legali per dialogare con il potere centrale. Il fatto che egli la annoveri proprio tra le azioni di Alessandro Severo si spiegherebbe con l'intenzione di restituire un'immagine piuttosto positiva di questo imperatore, ricordandolo come colui che, in perfetta armonia con la politica annonaria dei Severi, si sarebbe interessato al bene del popolo di Roma agendo sulle associazioni che ne garantivano l'approvvigionamento.

⁷⁵ Altre costituzioni imperiali ricordano ricompense in favore dei patroni che avessero svolto lealmente il loro compito, ad esempio *CTh. XIV 3, 7: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Viventium praefectum urbi. Post quinquenni tempus emensum unus prior e patronis pistorum otio et quiete donetur, ita ut ei qui sequitur officinam cum animalibus servis molis fundis dotalibus, pistrinorum postremo omnem enthecama tradat adque consignet. Dat. VIII id. Octob. Altino divo Ioviano et Varroniano cons. (8 ottobre 364).*

⁷⁶ *HA, Alex. Sev. 33, 2: vd. nota 59.*

⁷⁷ A tal proposito si veda N. Tran, C. *Veturius Testius Amandus, les cinq corps de lé-nunculaires d'Ostie et la batellerie tибérine au début du IIIe siècle*, «MEFRA» 126, 1, 2014, p. 140.

Il mutare del ruolo svolto dal patrono obbligava le associazioni a scegliere (e lo stato a confermare) personaggi che conoscessero il linguaggio burocratico e giuridico entro il quale si giocava la collaborazione e lo scontro tra i diversi ingranaggi della macchina annonaria. In questa fase, dunque, il profilo dei patroni non corrispondeva più a quello dei membri dell'élite locale, ma a quello di personaggi ben addentro alle questioni dell'amministrazione centrale dello stato. Questo identikit non poteva trovare riscontro migliore se non in Ragonio Celso, senatore e avvocato presso il più prestigioso tribunale di Roma.